

REGOLAMENTO DEHORS

Per autorizzazione all'installazione di strutture temporanee e amovibili
su suolo pubblico, privato e ad uso pubblico,
a servizio di attività di somministrazione di alimenti e bevande

APPROVAZIONE

Delibera di Consiglio Comunale n. 68 del 13/12/2025

INDICE

Art. 1 – Premessa	3
Art. 2 – Scopo del Regolamento	3
Art. 3 – Definizione di “Dehors”	3
Art. 4 – Ambito di applicazione	4
Art. 5 – Aspetti normativi	5
Art. 6 – Localizzazioni	5
Art. 7 – Caratteristiche e superfici dimensionali	7
Art. 8 – Tipologie, caratteristiche costruttive, materiali – prescrizioni generali	7
Art. 9 – Durata dell’autorizzazione – periodo di utilizzo	9
Art. 10 – Obblighi del concessionario	9
Art. 11 – Modalità di gestione delle strutture ed orari	10
Art. 12 – Presentazione della domanda	10
Art. 13 – Contenuto della domanda	10
Art. 14 – Istruttoria della domanda	12
Art. 15 – Oneri per il rilascio	12
Art. 16 – Rilascio dell’atto di autorizzazione	13
Art. 17 – Rinnovo	13
Art. 18 – Revoca	13
Art. 19 – Occupazioni abusive	14
Art. 20 – Sanzioni	14
Art. 21 – Norme transitorie e finali	15

Art. 1 – Premessa

1. Il presente Regolamento disciplina in maniera unitaria l'installazione e la gestione dei dehors; lo stesso sostituisce, integra e coordina la seguente normativa locale:
 - a) il **Regolamento Canone Unico Patrimoniale** (Del. C.C. n. 20/2022), per quanto attiene ai profili tributari e concessori;
 - b) il **Regolamento Urbanistico Edilizio Comunale (R.U.E.C.)** (Del. C.C. n. 5/2024), per quanto attiene ai profili edilizi e urbanistici.
 2. Le disposizioni del presente Regolamento prevalgono, in caso di contrasto, sulle norme generali dei regolamenti richiamati, limitatamente alla materia specifica dei dehors.
-

Art. 2 – Scopo del Regolamento

1. Con il presente Regolamento l'Amministrazione Comunale intende disciplinare l'installazione di manufatti e strutture precarie, cosiddetti "DEHORS", su area pubblica, privata e privata ad uso pubblico, per favorire e potenziare attività commerciali di pubblico esercizio e di somministrazione esistenti, tramite l'utilizzazione di adeguati spazi esterni, pubblici e privati, per la somministrazione e l'intrattenimento della clientela.
 2. L'obiettivo è migliorare le strutture in risposta alle richieste del mercato di una maggiore qualità delle strutture e delle aree di accoglienza, assicurando, garantendo e regolarizzando, nel contempo, il corretto assetto urbanistico ed edilizio del territorio nel rispetto dei principi di sicurezza e di qualificazione dell'ambiente urbano.
 3. Nel rilascio del titolo autorizzativo, ai fini della quantificazione delle aree da occupare con i Dehors e della loro disposizione planimetrica, dovranno essere salvaguardate la non interferenza con i pubblici servizi, il corretto inserimento delle strutture nel contesto ambientale e le esigenze connesse alla viabilità veicolare e pedonale avendo cura di salvaguardare l'incolumità degli avventori. La somministrazione all'aperto su area pubblica, privata e privata ad uso pubblico sarà consentita purché vengano rispettate le norme igienico-sanitarie relative sia alla somministrazione di alimenti e bevande (per la conservazione e la tutela degli alimenti da qualsiasi forma di contaminazione, polveri, scarichi degli autoveicoli, esalazioni di caditoie fognarie ecc. e per la tutela dei consumatori dai medesimi inquinanti) sia alla salvaguardia dei diritti dei terzi nel rispetto dei limiti relativi all'inquinamento acustico derivante dall'attività (vociare, schiamazzi, volume della musica riprodotta) nelle ore notturne, in conformità alle norme di settore..
 4. Qualora motivazioni di ordine pubblico dovessero comportare lo sgombero delle aree pubbliche autorizzate, i relativi atti amministrativi di assenso perderanno efficacia senza che il concessionario/i interessato/i possa/no vantare alcuna pretesa risarcitoria nei confronti dell'Amministrazione Comunale.
-

Art. 3 – Definizione di "Dehors"

1. Per Dehors si intende l'insieme degli elementi che costituiscono, delimitano ed arredano lo spazio di ristoro esterno annesso a:
 - attività commerciali di pubblico esercizio di somministrazione di alimenti e bevande;
 - esercizi di vicinato di settore alimentare (ristorante, bar, caffè, pizzeria, gelateria, ecc.).
2. Il dehors è costituito dall'insieme di elementi mobili e/o smontabili, comunque facilmente rimovibili e celermente, posti in modo funzionale ed armonico sullo spazio pubblico, privato

- e privato ad uso pubblico, senza alterarne le caratteristiche e l'integrità del costituente suolo al momento della sua rimozione.
3. Ai fini del presente Regolamento si specifica quanto segue:
 - per **spazio pubblico** si intende, oltre alle aree appartenenti al patrimonio indisponibile del Comune, anche quelle relative al Demanio dello Stato, per le cui occupazioni sarà necessariamente fornita all'Ufficio accettante la Concessione Demaniale in corso di validità;
 - per **suolo o area privata** si intende uno spazio di cui l'esercente abbia la disponibilità in quanto di pertinenza dell'immobile commerciale, con caratteristiche idonee alla somministrazione all'aperto di alimenti e bevande; se ricadente all'interno di un edificio in condominio, ovvero, se il suolo è di proprietà condominiale, l'uso resta vincolato e subordinato alla relativa autorizzazione dell'assemblea condominiale;
 - per **area ad uso pubblico** si intende un'area privata sottoposta ad una servitù pubblica di passaggio, stabilita contrattualmente o per uso consolidato, utilizzato da una collettività indeterminata di persone per fini di interesse pubblico.
 4. I dehors sono strutture a uso intrinsecamente temporaneo, limitato nel tempo e volto a soddisfare le esigenze delle attività commerciali nell'arco temporale della loro durata; devono, quindi essere collegati ad un'attività di somministrazione esistente, e non comportano incremento della capacità insediativa ai fini urbanistici.
 5. Tali strutture devono essere smontabili e facilmente rimovibili in tempi celeri, anche all'atto di controlli da parte delle autorità competenti, pertanto non devono prevedere alcuna infissione permanente al suolo, in quanto dirette a soddisfare esigenze meramente temporanee.
 6. Laddove non altrimenti possibile, le strutture possono essere fissate al suolo mediante appositi sistemi di ancoraggio che non richiedano escavazioni o manomissioni permanenti, sia durante la posa in opera che durante la rimozione. Contestualmente alla rimozione delle strutture, l'esercente dovrà provvedere al perfetto ripristino dell'area interessata.
 7. Dal punto di vista temporale i dehors si distinguono in:
 - **dehors temporanei**: autorizzati per un periodo complessivo inferiore all'anno solare e comunque non superiore a 180 giorni;
 - **dehors permanenti**: autorizzati per un periodo continuativo non superiore a 365 giorni, a far data dal giorno del rilascio dell'autorizzazione di occupazione temporanea di suolo pubblico, privato e/o privato ad uso pubblico, che si intende rinnovato per lo stesso periodo temporale e fino al massimo di cinque anni complessivi, qualora entro il termine di 60 giorni dalla scadenza della medesima autorizzazione il responsabile dell'Ufficio comunale competente non abbia comunicato all'interessato formale e motivato diniego; il rinnovo si intende concesso previa presentazione all'Ufficio comunale competente della documentazione riportata ai successivi articoli del presente Regolamento.
-

Art. 4 – Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento si applica a tutti i dehors posti all'esterno degli esercizi, realizzati su:
 - suolo pubblico;
 - suolo privato ad uso pubblico;
 - suolo privato di pertinenza dell'attività.
2. Gli interventi devono essere coerenti con il contesto urbano e con gli edifici prospicienti, perseguendo:

- l'eliminazione di superfetazioni degradanti;
 - la disincentivazione delle aggiunte improprie;
 - una coerente configurazione planimetrica, rispettosa dei caratteri tipo-morfologici dell'intero organismo edilizio, che sia il più possibile ordinata e leggibile;
 - la salvaguardia dell'identità architettonica dell'organismo edilizio principale, evitando sovrapposizioni, modificazioni di facciata e schermature definitive.
3. I criteri del presente articolo si applicano anche ai dehors su suolo privato, in quanto elementi percepiti nello spazio urbano.
-

Art. 5 – Aspetti normativi

1. I dehors, temporanei o permanenti, sono soggetti a titolo abilitativo denominato “**Autorizzazione Dehors**”, rilasciato dal Comune secondo le modalità del presente Regolamento.
 2. I dehors non generano superficie utile o coperta, né volume ai fini degli strumenti urbanistici vigenti. Per i dehors temporanei l'usabilità non può superare 6 mesi consecutivi (180 giorni).
 3. L'installazione deve rispettare:
 - Il Codice Civile;
 - Il Codice della Strada;
 - La normativa edilizia e igienico-sanitaria nazionale, regionale e comunale.
 4. L'installazione del dehors non deve comportare opere permanenti di adeguamento del fabbricato principale.
 5. L'eventuale installazione di impianti elettrici e/o impianti rumorosi richiede:
 - progetto dell'impianto elettrico ai sensi del D.M. 37/2008 es.m.i.;
 - valutazione di impatto acustico se prevista dalla normativa;
 - eventuale parere dell'ASL ove richiesto dalla disciplina sanitaria.
 6. La somministrazione all'interno dei dehors dovrà rispettare la normativa di riferimento in Campania per il commercio su aree pubbliche, costituita dal Decreto Legislativo n.114 del 31 marzo 1998 e dalla Legge Regionale n.7 del 21 aprile 2020 “Testo Unico sul commercio ai sensi dell'articolo 3, comma 1 della Legge Regionale 14 ottobre 2015, n. 11”.
-

Art. 6 – Localizzazioni

1. I dehors potranno essere installati in aree pubbliche, private o private ad uso pubblico, sia all'interno del centro abitato o che all'esterno, a servizio delle attività commerciali di pubblico esercizio o comunque adibite a preparazione e/o vendita di alimenti, fatti salvi i requisiti igienico sanitari.
2. Il dehors non dovrà minimamente ostacolare, creando interferenze, con le visuali di sicurezza necessarie alla regolare transitabilità veicolare ovvero quando sussistano particolari caratteristiche geometriche della strada, è ammessa l'occupazione dei marciapiedi ovvero, in assenza di questi, degli spazi prospicienti l'esercizio, ivi compresa la pubblica via, a condizione che sia garantito lo spazio adeguato per la circolazione dei pedoni e delle persone con limitata o impedita capacità motoria, ed ai sensi del Codice della Strada. A tal fine è reso obbligatorio il parere da parte del Comando di Polizia Locale.
3. In particolar modo, vanno osservati i seguenti criteri:

- a. non è consentito installare dehors, o parti di essi, se per raggiungerli dall'ingresso dell'esercizio, cui sono annessi, è necessario l'attraversamento di strade soggette al transito dei veicoli, salvo che la strada si trovi in un'area pedonalizzata o che il traffico sia stato interdetto nelle ore in cui si esplica l'attività;
- b. l'area occupata dal dehors non deve interferire con reti tecniche o elementi di servizio (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: chiusini, griglie, caditoie, idranti, quadri di controllo, segnaletica verticale ed orizzontale, toponomastica, illuminazione, ecc.), in modo tale da limitarne il funzionamento, l'utilizzo o la manutenzione;
- c. le strutture e i manufatti dei dehors devono essere collocati e realizzati in modo da resistere alle azioni degli agenti atmosferici; qualunque danno o incidente a persone o cose sarà a totale carico dell'intestatario dell'autorizzazione, restando il Comune esonerato da ogni responsabilità sia civile che penale;
- d. l'area occupata dai dehors non deve interferire con la fermata del Trasporto Pubblico Locale;
- e. non è consentito installare dehors ubicati a distanza superiore a metri 15,00 dall'esercizio commerciale;
- f. per i dehors posti a distanza dagli ingressi delle attività di somministrazione, il trasporto degli alimenti, dal luogo di preparazione all'area di somministrazione deve essere effettuata utilizzando appositi contenitori e/o attrezzature idonee ad evitare ogni contaminazione ambientale, previo parere preventivo dell'ASL territorialmente competente;
- g. Il dehors non potrà essere posato su sede stradale assoggettata a divieto di sosta e/o di fermata;
- h. non è consentito installare dehors a meno di m. 5 dall'intersezioni viarie, ovvero che non siano di ostacolo alle visuali di sicurezza per i veicoli (Codice della Strada), in ogni caso si rimanda a parere/nulla osta da parte del Comando di Polizia Locale;
- i. è ammessa l'occupazione dei marciapiedi, purché sia lasciato libero per i flussi pedonali uno spazio di norma non inferiore a mt. 2,00; in deroga (nulla osta da parte del Comando di Polizia Locale), quando sussistano particolari esigenze o caratteristiche geometriche od architettoniche della strada o dei marciapiedi, è possibile lasciare uno spazio ridotto, purché non inferiore a mt. 1,20, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 20 del C. d. S., D. Lgs. n. 285/92, onde consentire la circolazione delle persone con limitata o impedita capacità motoria;
- j. i dehors sono ammissibili anche in adiacenza ad altri precedentemente autorizzati, purché a distanza da questi non inferiore a mt. 2,00 ed in posizione tale da non limitarne l'esercizio; è consentita una distanza inferiore, a condizione che essa sia formalmente concordata con l'esercente del dehors confinante e sia garantito il transito pedonale, con una distanza minima di mt. 1,20;
- k. i dehors devono essere realizzati in conformità alla normativa sulle barriere architettoniche e devono risultare accessibili ai soggetti diversamente abili, fatte salve le deroghe previste dalla Legge n. 13/1989 e s.m.i.;
- l. i dehors autorizzati dovranno, a cura e spese del titolare dell'esercizio pubblico, essere rimossi, qualora si verifichi la necessità di effettuare lavori di pubblico interesse o qualora l'Amministrazione Comunale decida di organizzare una manifestazione sul suolo da essi occupato.
- m. nessun elemento del dehors, in corrispondenza di accessi e transiti veicolari, dovrà interferire nel transito dei mezzi di soccorso e di servizio, in particolare di quelli più grandi (autocarri dei V.V.F. ed ambulanze), assicurando in ogni caso una sezione minima libera di passaggio di metri 3,25 (larghezza) x metri 4,00 (altezza), ai sensi dell'art. 140 delle Norme di Attuazione del Nuovo Codice della Strada. In corrispondenza di accessi carrai il dehors non dovrà interferire con il transito dei veicoli e con il campo visivo necessario per eseguire le manovre in piena sicurezza;

- n. Per installazioni sui marciapiedi o viali alberati, le coperture e le strutture ammissibili non dovranno interferire in alcun modo con la chioma degli alberi esistenti. Le strutture, in ogni caso, dovranno distanziarsi di almeno mt. 0,50 dal tronco degli stessi.
-

Art. 7 – Caratteristiche e superfici dimensionali

1. I **dehors ubicati su suolo privato**, potranno occupare una superficie massima di:
 - mq 50 per locali dell'attività di somministrazione con superficie totale inferiore o pari a 50 mq;
 - coefficiente 1 mq/mq rispetto alla superficie totale del locale dell'attività di somministrazione, e comunque non superiore a 70 mq;
 2. I **dehors ricadenti sul suolo pubblico e/o privato ad uso pubblico**, al fine di salvaguardare gli spazi pubblici, non potranno occupare una superficie superiore a mq. 50.
 3. La disposizione di cui ai punti precedenti, può prevedere **deroghe** ai limiti di superficie fissati, a condizione che il gestore dell'attività di somministrazione per il quale è richiesto il dehors, sottoscriva **convenzione** con l'Ente in cui si impegna alla manutenzione e valorizzazione dell'area a verde pubblico, di superficie definita mediante la stessa. L'attività oggetto di obbligazione concerne la manutenzione ordinaria e/o straordinaria, tutela ambientale, sicurezza e conservazione di dette aree, valorizzazione paesistico-ambientale, posa in opera di arredo urbano.
-

Art. 8 – Tipologie, caratteristiche costruttive, materiali – prescrizioni generali

1. La **struttura portante** dei dehors, semplicemente ancorata al suolo e/o alle pareti degli edifici con ganci ed attacchi amovibili, o tramite sistemi autoportanti, dovrà essere strutturalmente **autonoma**.
 2. Le tipologie ammissibili sono:
 - a) Ombrelloni: di forma rotonda, quadrata o rettangolare, disposti singolarmente o in serie. La tipologia consentita è quella caratterizzata da una struttura con palo centrale o laterale, in legno o struttura metallica verniciata, di colore grafite o bianco, e con copertura in telo, in tinta unita, privo di messaggi pubblicitari. Non è consentito l'abbassamento del telo di falda o delle eventuali mantovane compresi i risvolti, al di sotto di mt. 2,10 dal piano di calpestio
 - b) Strutture con copertura in telo o trasparente a pergolato e/o gazebo: con struttura o in acciaio, o in pvc, o in legno e con copertura in telo in tinta unita o materiale rigido di tipo trasparente e similari, anche vetro. Tali strutture devono avere:
 - altezza min = mt. 2,40;
 - altezza max = mt. 3,30;L'installazione di pannellature perimetrali deve seguire le disposizioni dettate ai successivi punti.
 - c) Strutture telescopiche estensibili: Trattasi di strutture a copertura di tipo retrattile, con sistema a richiusura manuale o meccanica, anche con alette orientabili e/o apribili, da realizzarsi in acciaio e/o in pvc. Le strutture ammesse nel presente punto devono avere:
 - altezza min = mt. 2,40;
 - altezza max = mt. 3,30;L'installazione di pannellature perimetrali deve seguire le disposizioni dettate ai successivi punti.
-

3. La struttura può essere realizzata in:
 - acciaio,
 - legno trattato per esterni;
 - leghe leggere,
 - pvc.
4. In ogni caso con finitura preferibilmente in **tonalità neutre** (bianco, grafite, grigio chiaro, colori simili), con possibilità di adeguamento al contesto edilizio, **previo parere dell'ufficio tecnico**.
5. La **copertura** dovrà essere di tipo leggero, realizzata con:
 - teli impermeabilizzati o tessuti tecnici per esterno di colore neutro;
 - materiali rigidi trasparenti;
 - sistemi a lamelle orientabili e/o retrattili;sempre nel rispetto della normativa sulla sicurezza e sulla reazione al fuoco.
6. Le **pannellature perimetrali fisse o scorrevoli** possono essere realizzate fino alle seguenti altezze:
 - 1,00 m per parte fissa;
 - A tutt'altezza per le parti apribili scorrevole o a libro o telo trasparente avvolgibile.
7. Le pannelature devono essere esclusivamente in:
 - **vetro stratificato antisfondamento trasparente;**
 - **plexiglas / materiale plastico rigido trasparente** di adeguato spessore, con montanti di sezione contenuta per non compromettere la trasparenza.**Non sono ammessi teli in PVC opachi o simili** per le chiusure verticali.
8. Le **coperture** e le strutture devono garantire il deflusso delle acque meteoriche e la resistenza ai carichi di vento e neve, secondo la normativa tecnica vigente.
9. Dovrà essere prevista la regolare raccolta delle acque piovane, con obbligatoria canalizzazione a norma o con sistemi di raccolta adeguati e non deflusso sul suolo pubblico e viabilità pedonale.
10. L'eventuale **pavimentazione** per dehors su suolo pubblico o ad uso pubblico, aggiuntiva e sovrapposta a quella esistente, dovrà essere facilmente amovibile, e comunque tale che la sua installazione e rimozione non arrechi danni di qualunque genere e tipo alle pavimentazioni pubbliche esistenti.
11. L'installazione di pedane non è ammessa se interferisce con chiusini, botole e griglie di aerazione. Non è consentito il taglio e la costipazione di radici affioranti. Le pedane e le pavimentazioni modulari sopraelevate devono essere opportunamente delimitate.
12. I dehors devono essere pienamente accessibili alle persone con disabilità, in coerenza con la normativa sulle barriere architettoniche, eventuali rampe o pedane devono essere integrate in modo ordinato nel disegno complessivo.
13. L'occupante è tenuto a rimuovere il dehors, a proprie spese, in caso di lavori pubblici o eventi comunali che rendano necessaria la liberazione dell'area.
14. Gli **arredi** (tavoli, sedie, fioriere, complementi) devono essere coordinati e mantenuti in buono stato di conservazione e pulizia, evitando soluzioni improvvisate o deteriorate.
15. In presenza di più pubblici esercizi ricadenti nello stesso ambito, deve essere prevista una soluzione che tenga conto delle strutture preesistenti uniformandosi ad esse, purché conformi al presente Regolamento.
16. È consentita l'installazione di "funghi" riscaldanti alimentati a gas, omologati e muniti di regolare certificazione di sicurezza a norma delle vigenti leggi in materia, con caratteristiche tipologiche ed estetiche in armonia cromatica e stilistica con l'arredo del dehors.
17. L'installazione di **impianti di climatizzazione** tramite split (tipologia chiusa e mista), è consentita a patto che le macchine interne si adattino in maniera armonica alla struttura del dehors senza impattare visivamente sull'armonia della struttura, e che l'impianto esterno sia

adeguatamente schermato in modo da minimizzarne e omologarne la percezione dall'area pubblica.

18. Gli **impianti elettrici** ed i relativi collegamenti dovranno essere realizzati in conformità con le norme previste dal D.M. 37/2008 e ss.mm.ii.. Le luci ed i fari di illuminazione non dovranno essere in contrasto e/o non creare interferenza con le segnalazioni semaforiche eventualmente presenti. Non devono in nessun caso essere direzionati verso l'esterno del dehors, al fine di evitare fenomeni di abbagliamento verso aree a transito pedonale e veicolare, preservando l'incolumità dei conducenti di autoveicoli e dei passanti. I corpi illuminanti dovranno prevedere luce calda ed evitare qualsiasi colorazione.
 19. Nelle aree esterne destinate all'occupazione con dehors è vietata, dopo le ore 22:00, la diffusione di musica, anche in sottofondo, al fine di tutelare la salute e la quiete pubblica. Eventuali deroghe, in relazione a quanto disposto nel Piano di Zonizzazione acustica, potranno essere autorizzate, previa valutazione di impatto acustico, in conformità alle vigenti disposizioni legislative, statali e/o regionali. Detta deroga sarà esclusivamente consentita una tantum in occasione di eventi. In ogni caso dovrà essere presentato un progetto dell'impianto elettrico o una valutazione di impatto acustico in conformità alle vigenti disposizioni legislative.
-

Art. 9 – Durata dell'autorizzazione – periodo di utilizzo

1. I dehors, dal punto di vista temporale, sono:
 - **temporanei**: autorizzati per massimo 6 mesi (180 giorni) complessivi nell'anno solare; a scadenza devono essere rimossi entro 15 giorni; il rinnovo soggiace a nuova istanza di Autorizzazione dehors;
 - **permanenti**: autorizzati per 365 giorni, rinnovabili per periodi uguali fino a un massimo di 5 anni complessivi, fermo restando il rispetto delle norme e della sicurezza.
 2. L'Autorizzazione Dehors è efficace dalla data di rilascio. Alla scadenza, salvo rinnovo, il dehors deve essere integralmente rimosso e l'area ripristinata a cura e spese del titolare.
-

Art. 10 – Obblighi del concessionario

1. Il concessionario è tenuto ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia nonché quelle specificate nell'atto di concessione ed in particolare ha l'obbligo di:
 - a. eseguire a propria cura e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per rimettere il suolo, lo spazio o i beni pubblici in pristino, al termine della concessione di occupazione, qualora la stessa non sia stata rinnovata;
 - b. esibire, su richiesta del personale di vigilanza urbana, l'atto che legittima l'occupazione;
 - c. sollevare il Comune da qualsiasi responsabilità o danno nei confronti dei terzi per effetto dell'occupazione;
 - d. divieto di sub concessione o di trasferimento a terzi della concessione;
 - e. versamento del Canone di Concessione, entro le scadenze previste, per i dehors ricadenti su aree pubbliche e/o private ad uso pubblico.
-

Art. 11 – Modalità di gestione delle strutture ed orari

1. L'area del dehors è destinata alla somministrazione e al consumo sul posto, nonché ad attività accessorie di intrattenimento nel rispetto della normativa vigente, nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa e non deve essere adibita ad usi impropri.
 2. Allo scadere dell'orario di chiusura delle attività di somministrazione, tavoli e sedie dovranno essere custoditi mediante l'utilizzo di strumenti che ne impediscano l'uso o ritirati in luogo privato; dovrà altresì essere impedito l'accesso ai dehors chiusi negli orari di non servizio. Gli ombrelloni dovranno obbligatoriamente essere richiusi in caso di vento e, chiusi o rimossi, durante gli orari di chiusura delle attività di cui sono a servizio, parimenti, le tende richiudibili e le strutture retrattili, dovranno essere riavvolte.
 3. In occasione della chiusura per ferie dell'attività, tavoli, sedie ed ombrelloni dovranno essere ritirati e custoditi in luogo privato. Dovrà altresì essere impedito l'accesso ai dehors chiusi e ai dehors misti negli orari di chiusura delle attività, mentre le tende richiudibili e le strutture retrattili dovranno essere riavvolte.
-

Art. 12 – Presentazione della domanda

1. Chiunque intenda richiedere l'autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico, privato o privato ad uso pubblico, con procedura "Dehors", deve farne apposita istanza, in bollo e con la modulistica fornita dall'Ente, attraverso la piattaforma telematica raggiungibile attraverso il sito web "Portale dei Servizi" del comune di Pomigliano d'Arco, alla sezione SUE, pratica Autorizzazione Dehors.
-

Art. 13 – Contenuto della domanda

1. La domanda dovrà contenere:
 - a) L'indicazione delle generalità, della residenza o domicilio legale, il codice fiscale o la partita IVA del richiedente, comprensiva di visura camerale e copia del documento di identità del titolare dell'esercizio commerciale;
 - b) Ubicazione esatta del manufatto da installare;
 - c) Il periodo per il quale l'atto di autorizzazione viene richiesto, i motivi a fondamento dello stesso, l'oggetto e la descrizione dell'opera che si intende eseguire, le modalità d'uso;
 - d) Copia del titolo che legittima il richiedente alla presentazione della domanda, se su suolo pubblico è necessario il preventivo rilascio dell'autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico presso il COSAP dell'Ente, con il relativo numero di autorizzazione;
 - e) Elaborato esplicativo, in scala 1:100 indicante la destinazione d'uso, l'altezza, ed i layout, redatto da tecnico abilitato e sottoscritto dal richiedente, contenente:
 - la rappresentazione grafica dello stralcio aerofotogrammetrico contenente l'esatta ubicazione del dehors e degli stralci catastale e di P.U.C. in scala adeguata;
 - la rappresentazione grafica del progetto, opportunamente dettagliato e quotato, contenente tutti i riferimenti allo stato dei luoghi dell'area interessata dal futuro dehors (indicazione dell'ubicazione di manufatti esistenti quali tombini, griglie, incroci stradali, pali, ecc.), con l'ausilio di planimetrie d'insieme, piante, prospetti, sezioni ed eventuali particolari necessari alla rappresentazione, sia per lo stato di fatto che per quello di progetto;

- f) Relazione tecnica asseverata, a firma di tecnico abilitato, esplicativa e descrittiva;
- g) Documentazione fotografica dello stato dei luoghi (con riprese da più punti di vista al fine di ottenere una completa raffigurazione dei luoghi interessati dall'intervento e del contesto circostante);
- h) La dichiarazione di conoscere e sottostare a tutte le condizioni contenute nel presente Regolamento e della normativa vigente;
- i) Nulla-osta del proprietario dei locali appartenenti all'esercizio commerciale esistente, nel caso in cui il soggetto richiedente sia diverso dallo stesso proprietario, ovvero, in ogni caso, qualora l'occupazione è insediata su area o nei pressi di edifici condominiali;
- j) Nulla-osta del titolare dell'esercizio o degli accessi adiacenti, se l'area occupata sconfinava il tratto fronteggiante l'esercizio commerciale;
- k) Dichiarazione del richiedente, resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000, circa la regolarità dei pagamenti COSAP, riferita ad eventuali precedenti occupazioni di suolo pubblico;
- l) Dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000, contenente:
- impegno alla costante delimitazione dello spazio assegnato;
 - impegno al pagamento del canone di occupazione spettante entro i termini di legge, da versare comunque prima del rilascio dell'Autorizzazione;
 - impegno al pagamento del canone di concessione, da versare comunque prima del rilascio dell'Autorizzazione;
 - impegno alla rimozione dell'occupazione entro i 15 gg. successivi alla data di scadenza dell'Autorizzazione;
 - impegno, in ogni caso, alla rimozione degli arredi ed eventuali ombrelloni entro i termini di validità, nel caso di mancato rinnovo;
 - impegno ed obbligo, a seguito della rimozione, di rimessa in pristino del suolo pubblico, privato o privato ad uso pubblico, nello stato originario;
 - obbligo di adeguata e costante manutenzione ordinaria e straordinaria dei manufatti e pulizia degli spazi, per tutta la durata dell'occupazione;
 - impegno a non destinare il dehors e/o i relativi spazi ad usi diversi da quelli autorizzati;
 - impegno alla rimozione dei manufatti, qualora si verificasse la necessità di intervenire sul suolo o nel sottosuolo pubblico per motivi di pubblica utilità;
 - obbligo di assumere a proprio carico eventuali danni a persone o cose causati dalla presenza del dehors, esonerando il comune da ogni responsabilità civile e penale.
- m) La dichiarazione a firma di tecnico abilitato circa il rispetto del progetto presentato della normativa sulle barriere architettoniche, ai sensi della L. 13/89 e s.m.i.;
- n) La documentazione inerente la verifica della staticità delle strutture ad installarsi, in materia di normativa antisismica (ad esclusione autorizzazione per tavoli, sedie, ombrelloni e fioriere);
- o) La progettazione, redatta ai sensi del D.M. 37/08 e ss. mm. ed ii. e/o della normativa di settore vigente, in caso di realizzazione di impianti (elettrico, di diffusione acustica, apparecchi riscaldanti, ecc.) da installare nel dehors, nelle modalità previste dagli articoli precedenti;
- p) Asseverazione da parte di tecnico abilitato in cui attesti la regolarità urbanistica ed edilizia dei locali commerciali sede dell'attività;
- q) Copia della regolare Autorizzazione Amministrativa per la Somministrazione di Alimenti e Bevande preesistente;
- r) Versamento in originale del pagamento dei diritti di segreteria ed istruttoria;
- s) Dichiarazione, a firma del richiedente, contenente il nominativo dell'impresa esecutrice dei lavori di realizzazione del dehors, unitamente alla documentazione prevista dal D. Lgs. 81/08 e s.m.i. e comprensiva del Documento Unificato di Regolarità Contributiva,

Autodichiarazione del titolare dell'impresa circa l'organico medio annuo, visura camerale, copia documento d'identità del titolare dell'impresa, da trasmettere comunque prima del rilascio del titolo autorizzativo.

- t) SCIA sanitaria, o titolo equipollente, del locale e/o attività commerciale preposta alla realizzazione del dehors.
2. La domanda deve necessariamente essere corredata dalla relativa documentazione tecnica e, comunque, il richiedente è tenuto a produrre gli ulteriori documenti e/o fornire dati utili che in fase istruttoria dovessero rendersi necessari, ai fini dell'esame della domanda presentata.
-

Art. 14 – Istruttoria della domanda

1. Il SUE è l'Unità responsabile del procedimento.
 2. L'iter istruttorio, a seguito di istanza inoltrata a mezzo portale ufficiale del Comune di Pomigliano d'Arco come sopra riportato, prevede, da parte dell'Unità responsabile l'inoltro, agli Uffici ed Enti competenti ai fini del rilascio dell'Autorizzazione, della documentazione a corredo dell'istanza, utile ad esprimere i propri pareri di competenza:
 - Ufficio SUAP, per acquisizione parere di competenza;
 - Ufficio COSAP, per fiscalizzazione occupazione/concessione di suolo pubblico (rilascio autorizzazione preventivo);
 - Polizia Locale, per osservanza al Codice della Strada e Sicurezza Pubblica;
 - ASL, territorialmente competente per il parere di competenza in materia sanitaria, se dovuti.
 3. L'iter istruttorio si conclude con procedimento autorizzativo espresso entro 45 giorni dalla presentazione dell'istanza. Tali tempistiche possono essere sospese a seguito di richiesta di integrazione qualora l'istruttoria lo necessiti.
 4. Decorso il periodo di cui al punto che precede, l'interessato può procedere all'installazione del dehor previo deposito presso il SUUE di Atto di Asseverazione del tecnico abilitato e del richiedente che certifichi, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46, 47 e 76, le conformità alle normative di riferimento e del presente regolamento e trasmettendo i pagamenti dovuti ed i preventivi pareri e nullaosta necessari.
-

Art. 15 – Oneri per il rilascio

1. Il canone per l'occupazione di suolo pubblico o privato ad uso pubblico è determinato secondo il Regolamento del Canone Unico Patrimoniale e relative tariffe.
 2. Per la sola occupazione su suolo privato, ferma restando la necessità del titolo edilizio/amministrativo, non si applica il canone, salvo diverse previsioni di legge.
 3. Per il rilascio dell'autorizzazione l'ufficio SUE ha dei costi di segreteria e istruttoria e pari a:
diritti di segreteria €. 300,00
costi di istruttoria €.300,00.
 4. Il rinnovo annuale è subordinato al pagamento ai diritti di segreteria ed istruttoria di cui al punto 3.
-

Art. 16 – Rilascio dell’atto di autorizzazione

1. Verificata la completezza della domanda e acquisiti i pareri necessari o l’asseverazione tecnica sostitutiva, il Dirigente/Funziionario competente rilascia l’Autorizzazione Dehors, indicandone:
 - durata;
 - planimetria approvata;
 - eventuali prescrizioni tecniche e gestionali.
 2. L’atto autorizzativo deve essere ritirato prima della data indicata per l’inizio dell’occupazione e comunque l’autorizzazione si intende rilasciata all’atto del ritiro.
 3. L’occupazione e l’installazione del dehors potrà eseguirsi successivamente al ritiro dell’Autorizzazione concessa, senza ulteriori comunicazioni successive.
-

Art. 17 – Rinnovo

1. Per i dehors di tipo permanente, se richiesti ed autorizzati per un periodo continuativo non superiore a 365 gg, è possibile, entro il termine di 60 giorni dalla scadenza dell’autorizzazione, richiederne rinnovo, per lo stesso periodo temporale e fino al massimo di cinque anni complessivi.
 2. Il rinnovo segue procedura semplificata se non intervengono modifiche alla struttura o alla superficie del dehors; in caso contrario è richiesta nuova autorizzazione.
 3. Il rinnovo è subordinato al pagamento dei diritti di segreteria ed istruttoria di cui all’art. 15.
 4. Se entro 45 giorni dalla presentazione dell’istanza di rinnovo, effettuati i pagamenti di cui al punto che precede, il responsabile dell’Ufficio comunale competente non abbia comunicato all’interessato formale e motivato diniego, l’autorizzazione si intende rinnovata per lo stesso periodo temporale.
-

Art. 18 – Revoca

1. L’autorizzazione è revocabile nei casi, e con le procedure, previsti dal Regolamento C.U.P..
 2. L’autorizzazione è inoltre revocabile quando:
 - a) non vengano rispettate le prescrizioni contenute nella medesima;
 - b) la struttura autorizzata risulti disordinata, degradata o costituita da elementi non ammessi;
 - c) la struttura abbia subito modificazioni non autorizzate rispetto al progetto approvato o non venga utilizzata per lo scopo cui è stata concessa;
 - d) per motivazioni di ordine pubblico, l’autorità di controllo ha provveduto allo sgombero delle aree pubbliche autorizzate;
 - e) non sia rispettato quanto previsto dal presente Regolamento.
 3. Nei casi previsti dal presente comma 2, la revoca dell’autorizzazione non dà diritto alla restituzione, anche parziale, degli importi pagati relativamente ad occupazione ed eventuale canone concessorio.
 4. Si incorre altresì nella revoca quando il titolare dell’autorizzazione non abbia provveduto, entro il termine di 30 giorni dalla data prevista per l’inizio dell’occupazione, a corrispondere le somme dovute per l’occupazione stessa, fermo restando comunque l’obbligo dell’assolvimento dei pagamenti.
-

5. La revoca dell'autorizzazione è disposta dal Dirigente del Settore competente con apposito provvedimento motivato.
-

Art. 19 – Occupazioni abusive

1. Sono abusive le occupazioni realizzate senza la concessione o l'autorizzazione comunale.
 2. Sono, altresì, considerate abusive:
 - a) le occupazioni realizzate in modo difforme dalle disposizioni contenute nell'atto di concessione od in contrasto con le disposizioni dal presente Regolamento;
 - b) le occupazioni che si protraggono oltre il termine di scadenza della concessione, senza rinnovo di questa, ovvero oltre la data di revoca o di estinzione della medesima.
 3. Accertatosi un qualsiasi abuso sui beni pubblici o soggetti a servitù di pubblico passaggio, gli occupanti abusivi saranno diffidati dall'utilizzo delle aree e si provvederà a notificare ordinanza di sgombero e ripristino dello stato dei luoghi ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, senza pregiudizio di ogni altra azione da espletare con la dovuta sollecitudine a salvaguardia dei diritti del Comune e della collettività.
 4. L'occupazione abusiva è soggetta al pagamento di una sanzione di cui agli articoli successivi.
 5. Oltre alla diffida ed ordinanza previste al precedente comma, sarà elevato a carico dei contravventori, verbale di accertamento di violazione di norme amministrative, seguendo la procedura stabilita dalle vigenti disposizioni di legge in materia e relativi regolamenti, salvo denuncia all'autorità giudiziaria quando il fatto costituisca reato più grave stabilito dal codice penale o da altre leggi e regolamenti.
-

Art. 20 – Sanzioni

1. Il mancato rispetto delle ulteriori norme di cui al presente Regolamento comporterà l'applicazione delle sanzioni previste all'art. 7 bis del D. Lgs. 267/00 e ss.mm.ii., che prevede: *“(...) per le violazioni delle disposizioni regolamentari comunali e provinciali si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25,00 euro a 500,00 euro. L'organo competente ad irrogare la sanzione amministrativa è individuato ai sensi dell'art. 17 della Legge 689/81 (...)”*;
 2. L'occupazione abusiva del suolo pubblico, privato o privato ad uso pubblico, con de hors non autorizzato, non rimosso a seguito di revoca di autorizzazione o non rimosso allo scadere dell'autorizzazione, comporterà l'applicazione della sanzione amministrativa relativa e la rimozione dello stesso, a cura e spese del soggetto interessato, in base a quanto previsto dall'art. 20, commi 4 e 5, del *Nuovo Codice della Strada*, D. Lgs.285/92 e ss.mm.ii..
 3. In caso di recidiva nell'occupazione di suolo pubblico in violazione alle disposizioni di legge, sarà applicato quanto disposto all'art. 6 della L. n. 77 del 26/03/1997, *Disposizioni in materia di commercio e di camere di commercio*, per cui è prevista la sospensione dell'attività per un periodo fino a tre giorni.
 4. Resta ferma l'applicazione delle norme statali e regionali in materia di commercio, somministrazione, sicurezza e igiene.
-

Art. 21 – Norme transitorie e finali

1. Le presenti disposizioni costituiscono regolamentazione degli interventi ex novo.
 2. Restano valide ed efficaci le autorizzazioni legittimamente assentite e datate antecedentemente alla pubblicazione del presente Regolamento, entro 240 giorni (8 mesi) dall'entrata in vigore dello stesso. Al decorrere di detta scadenza i soggetti interessati al proseguimento dell'attività di somministrazione con procedura de hors dovranno obbligatoriamente presentare la nuova domanda secondo le disposizioni e modalità descritte dal presente Regolamento, provvedendo, a priori, ad adeguare la struttura preesistente alle dette prescrizioni.
 3. Le richieste di modifiche all'autorizzazione in corso, ivi compresa la modifica dell'occupazione di suolo pubblico, privato o privato ad uso pubblico, ovvero da temporaneo a permanente o viceversa, comporta l'adeguamento di tutta la struttura alle presenti disposizioni e deve, pertanto, essere oggetto di apposita istanza.
 4. Il Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione della deliberazione consiliare di approvazione.
-